



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 10

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

11-05-2026

Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all'art. 10 del D. lgs n. 235/2012 per la convalida del Consigliere nominato in surroga del Consigliere deceduto.

L'anno duemilaventisei il giorno UNDICI del mese di maggio
Con inizio alle ore 9,15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla convocazione in seduta ^{URGENTE} straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GERMANA' Maria	X		FRANCO Antonino		X
IORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella	X	
INTERDONATO Armando	X		CORRENTE Maria Pamela		X
IORE Sergio Gaetano	X		NATOLI Massimo Santi	X	
GULINO Laura	X				
FAZIO Giacinta	X				
NASSISSI Claudia	X				
CASTELLINO GIUSEPPE	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 10 Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La Sig.ra GERMANA' Maria nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale dott. Carmelo PINO
La seduta è pubblica. Sono presenti:

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prop. n. 10

08-05-2026

Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 235/2012 per la convalida del Consigliere nominato in surroga del Consigliere deceduto.

Relazione

Preso atto che, a seguito del decesso del consigliere Schepisi Tindaro, si è proceduto alla surroga del Consigliere deceduto con il neo Consigliere Sig. Castellino Giuseppe;

Ritenuto che occorre procedere, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 7 del 26.8.1992, alla convalida del Consigliere nominato in surroga del deceduto Consigliere Sig. Schepisi Tindaro, previo esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità;

Dato atto che la convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura ex art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235 o di ineleggibilità ex art. 9 L.R. 24/6/1986 n. 31, non rimosse nei termini di legge previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del consigliere subentrante circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incandidabilità da allegare alla adottanda delibera;

Vista al riguardo la normativa vigente ed in particolare:

- L'art. 9 "Ineleggibilità" della L.R. n. 31 del 24.6.1986 e successive modifiche ed integrazioni;
- L'art. 18, comma 2, della L.R. 21.9.1990 n. 36 come sostituito dall'art. 2 comma 9 della L.R. 26/93;
- L'art. 1 della L.R. 18.01.1992 n. 16 che ha modificato l'art. 15 della L.R. 55/90;
- L'art. 7 della L.R. 26.8.1992 n. 7 come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 26/93;
- L'art. 4 del T.U. n. 3/60;
- L'art. 58 del TUEL n. 267/2000;
- L'art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

PROPONE

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto,


- 1- Di procedere all'esame e alla verifica delle condizioni di eleggibilità e candidabilità previste dall'art. 9 della L.R. 31/86 e dall'art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235, e di convalidare, in assenza di condizioni ostative, l'elezione alla carica del Consigliere Sig. Castellino Giuseppe, nominato in surroga del Consigliere deceduto Sig. Schepisi Tindaro.
- 2- -Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi della L. R. 44/91, al fine di dare subito corso agli atti successivi.

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Franca Saltafosso



Il Presidente del Consiglio Comunale

Maria GERMANA'



IL PRESIDENTE

constatata la sussistenza del numero legale, procede con il terzo punto all'o.d.g. "Esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all'art. 10 del D. lgs n. 235/2012 per la convalida del Consigliere nominato in surroga del Consigliere deceduto."

Il Presidente dà lettura della proposta.

Dà atto che il neo Consigliere Castellino Giuseppe ha reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità ed ineleggibilità allegata al presente verbale.

A questo punto il Presidente, non essendoci interventi e/o contestazioni in merito alla verifica delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità, pone a votazione la proposta per alzata di mano.

All'unanimità

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all'art. 10 del D. lgs n. 235/2012 per la convalida del Consigliere nominato in surroga del Consigliere deceduto.";

Considerato che sulla proposta di deliberazione ha espresso:

Il **Responsabile dell'Area Amministrativa**, per la regolarità tecnica, parere favorevole;

Acquisita la dichiarazione del neo Consigliere circa l'insussistenza delle cause di incandidabilità ed ineleggibilità;

Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "Esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all'art. 10 del D. lgs n. 235/2012 per la convalida del Consigliere nominato in surroga del Consigliere deceduto." e, stante la mancata contestazione di cause di incandidabilità o ineleggibilità, di convalidare l'elezione alla carica del Consigliere Sig. Castellino Giuseppe, nominato in surroga del Consigliere deceduto sig. Schepisi Tindaro.

IL CONSIGLIO

Con separata ed analoga votazione

DELIBERA

Di dichiarare l'atto **immediatamente eseguibile**.





Comune di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

Cod.Fiscale 86000390830

Partita I.V.A 00756380838

Oggetto: dichiarazione attestante l'insussistenza di eventuali situazioni impeditive della candidatura ex art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235 o di ineleggibilità ex art. 9 L.R. 24/6/1986 n. 31.

Il sottoscritto Giuseppe Castellino, nato a San Piero Patti il 25.07.1967 e residente in San Piero Patti Via Saturno, 2, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

- l'assenza, a proprio carico, di situazioni di incandidabilità ex art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235 di cui all'allegata TABELLA A
- l'assenza, a proprio carico, di situazioni di ineleggibilità ex art. 9 L.R. 24/6/1986 n. 31 e di cui all'allegata TABELLA D

San Piero Patti, li 11/05/2026

FIRMA

Io sottoscritto **Dottor Carmelo Pino**, nella mia qualità di Segretario Comunale del Comune di San Piero Patti ai sensi dell'art. 21 del DPR 28.12.2000 n. 445, previa identificazione del Sig. Giuseppe Castellino a mezzo di documento di riconoscimento C.I. AY3584920 SCADENZA 25/07/2021, attesto che la dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal medesimo, previo ammonimento sulle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

San Piero Patti li 11/05/2026

Il Segretario Comunale
Dottor Carmelo Pino

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

CAUSE DI INCANDIDABILITA' ALLA CARICA DI SINDACO, CONSIGLIERE COMUNALE, ASSESSORE COMUNALE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE, CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE
SONO INCANDIDABILI ALLE CARICHE DI CUI SOPRA:
<p>Coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all' articolo 74 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati. (Art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</p>
<p>Coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a). (Art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</p>
<p>Coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale. (Art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</p>
<p>Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c). (Art. 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</p>
<p>Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo. (Art. 10, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</p>
<p>Coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (Art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</p>

Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, le disposizioni di cui sopra si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- Con riguardo alle cause di incandidabilità sopra riepilogate, si richiama quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, il quale dispone che *“L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.”* Si richiamano in ultimo gli adempimenti previsti e disciplinati dal successivo comma 4 per quanto attiene la comunicazione delle sentenze e dei provvedimenti.

Al fine di verificare l'effettiva condizione rispetto a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, per quanto attiene il procedimento elettorale, si richiamano gli adempimenti previsti per i candidati e le relative candidature, di cui all'art. 12 del richiamato D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, ai sensi del quale "...ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10."

L'incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (Art. 15, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui all'art. 143 del D.lgs. 267/2000 non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 (dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000) al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 (dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000) con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

Art. 143, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (l'art. 143 del predetto decreto è stato sostituito dall'art. 2, comma 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e integrato e modificato dall'art. 28, commi 1 e 1-bis, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (Art. 248, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. s), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

**INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
 COMUNALE**

SONO INELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

Il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
(Art. 9, comma 1, n. 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza.
(Art. 9, comma 1, n. 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.
(Art. 9, comma 1, n. 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.
(Art. 9, comma 1, n. 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici
(Art. 9, comma 1, n. 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori.
(Art. 9, comma 1, n. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I dipendenti della Provincia e del Comune per i rispettivi consigli
(Art. 9, comma 1, n. 7 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono. **(vedi nota n. 1) e n. 2) in calce alla presente tabella)**
(Art. 9, comma 1, n. 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle A.S.L. **(vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)**
(Art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
 Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle Aziende ospedaliere **(vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)**
(Art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

I legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate. **(vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)**
(Art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della Provincia o del Comune.
(Art. 9, comma 1, n. 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla Provincia o dal Comune
(Art. 9, comma 1, n. 11 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 "Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (del comma 1) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature".

Consigliere comunale in carica in altro comune.
(Art. 9, comma 1, n. 12 e art. 14, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Tale causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
(Art. 9, comma 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due comuni o in più di due quartieri (circoscrizioni), quando le elezioni si svolgono nella stessa data.
(Art. 14, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del comune o del quartiere (circoscrizione) in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.
(Art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla legge regionale n. 31/1986 importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere (circoscrizione).
(Art. 13, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
(Art. 13, comma 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Si richiamano in ultimo i termini e le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

Note

1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 463 del 5-19 novembre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della U.S.L., facenti parte dell'Ufficio di direzione, e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'U.S.L. stessa.

2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 16 maggio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, n. 9), dell'art. 9 della legge regionale n. 31/1986 nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate dagli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La l.r. 24.06.1986, n. 31, nell'ambito del Titolo II avente ad oggetto "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità", indica all'art. 9, comma 1, le cause di ineleggibilità, fra l'altro, a consigliere comunale per determinati soggetti che rivestono particolari ruoli e/o si trovano in determinate condizioni ivi indicate; fra queste in particolare la causa di ineleggibilità indicata al n. 8 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 08-5-26

Il Responsabile Area Amministrativa
Mario FIORE

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di € è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile di Area

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA


Che la complessiva spesa di E, trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2026 (Imp. Provv. n. _____)

Data.....


Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 14-05-2026

E fino al

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 14-05-2026

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 14-05-2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 11-05-2026

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

